



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA TAPPA DI CARLOFORTE DEL "TOUR SCOUTING PREMIO FABRIZIO DE ANDRÉ – III EDIZIONE"

TRA

Il **Comune di Carloforte**, con sede in Via Garibaldi n. 72, C.F. 81002450922 – P. IVA 01760230928, rappresentato dal Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30/06/2026, di seguito denominato "**Comune**";

E

Borghi Artistici Impresa Sociale S.r.l., con sede in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n. 40, C.F. e P. IVA 12929501000, in persona della Presidente e legale rappresentante Sig.ra Miranda Apruzzese, di seguito denominata "**Produzione**".

PREMESSO CHE

- il Comune di Carloforte, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove e sostiene iniziative culturali, artistiche e di valorizzazione del territorio riconosciute di interesse pubblico;
- la Produzione organizza il "**Tour Scouting Premio Fabrizio De André – III Edizione**", iniziativa artistica itinerante di rilevanza nazionale finalizzata alla valorizzazione dei nuovi talenti della musica italiana;
- la tappa di Carloforte costituisce un'importante occasione di promozione culturale e turistica del territorio comunale, coerente con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30/06/2026 è stato riconosciuto il rilevante interesse pubblico dell'iniziativa ed è stato approvato lo schema della presente convenzione, demandando al Responsabile dell'Area 4 l'adozione degli atti gestionali conseguenti;
- il presente rapporto è disciplinato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del **Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4 maggio 2010;
- il contributo disciplinato dalla presente convenzione è finalizzato esclusivamente al sostegno economico dell'iniziativa e non costituisce corrispettivo per l'acquisizione di una prestazione di servizi.

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Carloforte e la Produzione relativamente alla concessione di un contributo economico destinato a sostenere la realizzazione della tappa di Carloforte del "**Tour Scouting Premio Fabrizio De André – III Edizione**", prevista per il giorno **9 agosto 2026**.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del tour nazionale promosso dalla Produzione ed è finalizzata alla valorizzazione di giovani artisti emergenti attraverso un percorso di selezione artistica di rilievo nazionale.

Il Comune riconosce l'interesse pubblico dell'iniziativa sotto il profilo culturale, artistico e turistico, ritenendola coerente con gli obiettivi di promozione e valorizzazione del territorio.

La presente Convenzione non costituisce contratto di appalto né affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ma disciplina esclusivamente le modalità di concessione ed erogazione di un contributo economico a sostegno dell'iniziativa.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ DELL'INTERVENTO COMUNALE

Il contributo concesso dal Comune è destinato a concorrere alla realizzazione della manifestazione quale iniziativa di interesse pubblico.

La Produzione mantiene la piena autonomia artistica, organizzativa e gestionale dell'iniziativa, assumendone ogni responsabilità.

Il Comune partecipa esclusivamente quale Ente sostenitore dell'evento, senza assumere la qualità di organizzatore o produttore dello spettacolo.

Le attività di coordinamento tra le Parti, comprese quelle relative all'individuazione della data definitiva, della location e degli aspetti logistici, costituiscono esclusivamente forme di collaborazione istituzionale finalizzate alla migliore realizzazione dell'iniziativa e non determinano alcun rapporto sinallagmatico tra le Parti.

ARTICOLO 3 - CONTRIBUTO ECONOMICO

Il Comune, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30/06/2026 e della successiva determinazione del Responsabile dell'Area 4, concede alla Produzione un contributo economico di € 5.000,00, quale sostegno alla realizzazione della tappa di Carloforte del "Tour Scouting Premio Fabrizio De André", riconosciuta di rilevante interesse culturale, artistico e turistico per la comunità locale.

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute dalla Produzione per l'organizzazione dell'iniziativa, comprese quelle relative ai trasferimenti, al vitto e all'alloggio della Commissione di Qualità e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento della manifestazione.

Restano a carico del Comune le eventuali ulteriori spese direttamente sostenute dall'Ente per l'organizzazione della manifestazione, quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento della location, il service audio-luci, gli adempimenti autorizzativi, i servizi logistici e ogni altra attività organizzativa di competenza comunale, che costituiscono autonome spese dell'Amministrazione e non concorrono alla determinazione del contributo disciplinato dalla presente Convenzione.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del **40%**, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione e all'adozione della determinazione di concessione e impegno di spesa;
- saldo del **60%**, previa presentazione della relazione conclusiva sull'attività svolta, della rendicontazione delle spese sostenute e della verifica, da parte del Comune, della regolare realizzazione dell'iniziativa.

L'erogazione del contributo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a **Borghi Artistici Impresa Sociale S.r.l.**

IBAN: IT16U0306909606100000102664

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA PRODUZIONE

La Produzione si impegna a realizzare la tappa di Carloforte del **"Tour Scouting Premio Fabrizio De André – III Edizione"** secondo il programma concordato con il Comune, garantendone il livello qualitativo, artistico e organizzativo. In particolare, la Produzione si obbliga a:

- a) organizzare e coordinare tutte le attività artistiche connesse alla manifestazione;
- b) garantire la presenza della Commissione di Qualità prevista dal format nazionale del Tour;
- c) curare la selezione degli artisti partecipanti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Tour;
- d) promuovere l'iniziativa mediante il proprio ufficio stampa e attraverso i canali di comunicazione istituzionali e social, assicurando adeguata diffusione dell'evento;
- e) riportare su tutto il materiale promozionale, cartaceo e digitale, il logo istituzionale del Comune di Carloforte e la dicitura: **"Con il contributo del Comune di Carloforte"**, nel rispetto delle indicazioni grafiche eventualmente fornite dall'Amministrazione;
- f) rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, diritto d'autore, rapporti di lavoro, previdenza, assistenza, tutela assicurativa e ogni altra disposizione applicabile alla realizzazione dell'iniziativa;
- g) manlevare il Comune da ogni responsabilità derivante da fatti imputabili alla propria organizzazione.

La Produzione opera in piena autonomia organizzativa, artistica e gestionale, assumendo ogni responsabilità civile, amministrativa e penale connessa allo svolgimento della manifestazione.

ARTICOLO 5 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Carloforte, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, si impegna a:

- a) concedere il contributo economico disciplinato dalla presente Convenzione;
- b) mettere eventualmente a disposizione gli spazi comunali individuati per lo svolgimento della manifestazione, secondo le modalità concordate;
- c) collaborare con la Produzione per il coordinamento logistico e organizzativo dell'evento;
- d) promuovere l'iniziativa attraverso i propri canali istituzionali;
- e) assicurare, mediante separati procedimenti amministrativi, gli eventuali servizi organizzativi direttamente gestiti dal Comune, quali, a titolo esemplificativo, service audio-luci, allestimenti, autorizzazioni, occupazione del suolo pubblico, servizi logistici o altre attività ritenute necessarie.

Resta espressamente convenuto che tali attività costituiscono autonome iniziative organizzative del Comune e non integrano prestazioni dovute dalla Produzione nell'ambito della presente Convenzione.

ARTICOLO 6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, la Produzione dovrà trasmettere al Comune, entro **30 giorni** dalla conclusione della manifestazione, la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle attività realizzate;
- b) rendiconto delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante;

c) documentazione giustificativa eventualmente richiesta dal Comune ai fini delle verifiche amministrative;

d) documentazione fotografica e promozionale attestante lo svolgimento dell'iniziativa e l'utilizzo del logo istituzionale del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini dell'istruttoria.

L'erogazione del saldo è subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dal Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Carloforte, attraverso il Responsabile del procedimento o altri soggetti incaricati, può effettuare in qualsiasi momento verifiche sul corretto svolgimento dell'iniziativa e sulla conformità dell'attività realizzata rispetto alle finalità indicate nella presente Convenzione.

La Produzione si impegna a collaborare con l'Amministrazione, mettendo a disposizione ogni documento e informazione ritenuti utili ai fini delle verifiche.

Qualora emergano irregolarità, il Comune assegnerà un termine congruo per eventuali controdeduzioni o integrazioni documentali, fatti salvi i casi di particolare gravità che giustifichino l'adozione immediata dei provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 8 - REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Carloforte si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso ovvero di rideterminarne l'importo, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione della manifestazione;

b) realizzazione dell'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto alle finalità e agli impegni assunti con la presente Convenzione;

c) mancata presentazione della rendicontazione nei termini previsti;

d) accertata destinazione del contributo a finalità diverse da quelle oggetto della presente Convenzione;

e) dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera.

Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle preventivate ovvero il contributo pubblico ecceda il costo effettivamente rimasto a carico della Produzione, il Comune potrà rideterminare proporzionalmente il contributo concesso.

In caso di revoca, la Produzione sarà tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione, ove dovuti.

ARTICOLO 9 - RECESSO E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Le Parti si impegnano a collaborare secondo i principi di buona fede e leale cooperazione istituzionale.

Qualora, per cause sopravvenute non imputabili alle Parti, la manifestazione non possa essere realizzata, ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria.

Qualora l'evento venga annullato per cause di forza maggiore, provvedimenti dell'Autorità, motivi di ordine pubblico, esigenze di sicurezza, eventi atmosferici eccezionali o altre circostanze imprevedibili e inevitabili, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di rinviare la manifestazione ad altra data compatibile con il calendario nazionale del Tour.

Qualora il rinvio non sia possibile, il contributo eventualmente già erogato dovrà essere restituito limitatamente alla quota non giustificata da spese effettivamente sostenute e documentate, salvo diversa motivata determinazione del Comune.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ

La Produzione assume ogni responsabilità derivante dall'organizzazione e dalla realizzazione della manifestazione, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, rapporti di lavoro, previdenza, assistenza, tutela assicurativa, diritto d'autore e di ogni altra disposizione applicabile.

La Produzione manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa o penale derivante da fatti imputabili alla propria organizzazione o ai soggetti dalla stessa incaricati.

Resta fermo che il Comune risponde esclusivamente delle attività direttamente organizzate o affidate dall'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

La Produzione prende atto che il Comune è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

La Produzione dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibili, il **Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carloforte**, nonché le misure previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'inosservanza grave degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente potrà costituire motivo di risoluzione della presente Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità.

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono i seguenti domicili digitali:

Comune di Carloforte

PEC: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it

Borghi Artistici Impresa Sociale S.r.l.

PEC: _____

Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere comunicate tempestivamente all'altra Parte.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione disciplina esclusivamente le modalità di concessione del contributo economico destinato al sostegno della manifestazione e non costituisce contratto di appalto, affidamento di servizi o altra forma di acquisizione di prestazioni a titolo oneroso.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione:

- il Codice Civile, per quanto compatibile;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- **il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4 maggio 2010;
- **la modifica del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati**, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12/09/2022;
- ogni altra disposizione normativa vigente applicabile.

L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole della presente Convenzione non comporta la nullità dell'intero accordo, restando valide ed efficaci le restanti disposizioni.

Ogni modifica o integrazione della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a ricercare preventivamente una soluzione bonaria di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione.

Qualora non sia possibile addivenire ad una composizione amichevole, è competente in via esclusiva il **Foro di Cagliari**.

ARTICOLO 15 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

L'erogazione del contributo resta comunque subordinata all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza del Responsabile dell'Area 4 e alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato la concessione del contributo.

La presente Convenzione cessa i propri effetti con l'approvazione della rendicontazione finale e con la completa definizione dei rapporti economici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Carloforte 01/07/2026

Per il Comune di Carloforte

Il Sindaco

Per Borghi Artistici Impresa Sociale S.r.l.

La Produzione